

TAR LAZIO
Sezione III quater

Ricorso R.G. n. 6022/2010
Atto di notifica per pubblici proclami

Il sottoscritto Avvocato Andrea Fiorentini difensore della Dott.ssa Francesca Quintieri nel ricorso in epigrafe, ed in relazione alla graduatoria definitiva (approvata con decreto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 469 del 9/11/2009 pubblicato sul Supplemento straordinario del Bollettino del Ministero della Salute n. 3 – marzo 2010, del quale è stato pubblicato il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale N. 31 del 20/04/2010), della “selezione riservata, per titoli, a ventidue posti di dirigente di ricerca in prova – I livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità”, indetta con il bando di cui al decreto n. 376 dell'11/12/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4/1/2008, notifica, ad ogni effetto di legge, quanto segue a tutti i partecipanti alla suddetta procedura concorsuale, ossia ai Sigg.ri: Gramiccia Marina, Funari Enzo, Siracusano Alessandra, Giampaoli Simona, Turrio Baldassarri Luigi, Sapora Orazio, Ciufolini Maria Grazia, Macchia Teodora, Sanzini Elisabetta, Girolami Bruno, Testai Emanuela, Von Hunolstein Christina Helena M., Aloisi Francesca, Alimonti Alessandro, Federico Maurizio Paolo Maria, Di Felice Gabriella, Nicoletti Loredana, Chiarotti Flavia, Chistolini Pietro, Ausiello Clara Maria, Agrimi Umberto, Brambilla Gianfranco, Superti Fabiana Evelina Daniela, Boirivant Monica, Carattoli Alessandra, Croci Luciana, Lucarelli Claudio, Fiorentini Carla, Milana Maria Rosaria, Muscillo Michele, Fattorini Lanfranco, Santini Maria Teresa, Bravo Elena, Di Trani Livia, Coccia Eliana Marina, Mazzei Filomena, Diociaiuti Marco, Crescenzi Marco, Menditto Antonio, Wirz Maria, Rogani Antonia, Bedini Rossella, Butto' Stefano, Ciceroni Lorenzo, Pelosi Elvira, Calamandrei Gemma, Nisini Roberto, Pichini Simona, Mariotti Sergio, Pezzotti Patrizio, Giuliani Alessandro, Daniele Carla, Pugliese Orsola, Salvati Serafina, Ghio Francesco, Tabocchini Maria Antonella, Malchiodi Albedi Fiorella, Ponzi Marta, Falbo Vincenzo, Orefice Leucio, Rigano' Rachele, Zanasi Fabio, Bochicchio Francesco, Violante Nicola, Giordano Rosa, Giampaolo Adele, Romi Roberto, Morace Graziella, Galli Maria Cristina, Gessani Sandra, Viora Marina, Federici Elena, Settimi Laura, De Filip Elena, Fadda Antonello, Patriarca Marina,



Scuderi Gabriella, Samoggia Paola, Citti Giovanni, Marsili Giovanni, Ziemacki Giovanni, Baldini Massimo, Mura Maria Chiara, Pulciani Simonetta, Stazi Maria Antonietta, Molinari Agnese, Coni Ettore, Senofonte Oreste, Monini Paolo, Brera Carlo, Tebano Maria Teresa, Scafato Emanuele Pasquale, Masella Roberta, Ramoni Carlo, Salvioli Rosa Maria, Laviola Giovanni, Vitelli Luigi, Stacchini Paolo, Di Prospero Fanghella Paola, Sanchez Massimo, Malaguti Aliberti Ludovica, Confaloni Annamaria, Minghetti Luisa, Ceccarini Marina, La Rosa Giuseppe, Marchini Silvia, Lagorio Susanna, Simone Giustina, Marziali Giovanna, Diana Giovanni, Cianetti Luciano, Alano Pietro, Santarsiero Anna, Tartaglia Marco, Fabietti Fabio, Macioce Pompeo, Castrucci Maria Rita, Sposi Nadia Maria, Torre Marina, Giuliano Marina, Chelucci Cristiana, Del Giudice Paolo, Rubbiani Maristella, Labbaye Catherine Simone Noemie, Di Biase Antonella, Nuccetelli Cristina, De Nardo Paola, De Medici Dario, Caccia Barbara, Guastadisegni Cecilia, Facchiano Francesco, Frank Claudio, La Rocca Cinzia, Floridia Marco, Merlo Daniela, Petrini Carlo, Di Giannuario Amalia, Biffoni Mauro, Di Marzio Graziella, Sestili Isabella, Ferrini Anna Maria, Silano Marco.

1) Con il ricorso indicato in epigrafe la Dott.ssa Quintieri, collocata al 94° posto nella graduatoria in questione, ha chiesto al TAR Lazio - previa sospensione dell'efficacia - l'annullamento del citato Decreto n. 469/09 del 9/11/2009 dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e consequenziale, nella parte espositiva del punteggio conseguito dalla ricorrente ed ove, in ragione di tale punteggio, colloca la medesima Dott.ssa Quintieri non tra i vincitori. Con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese.

2) Effettuata una premessa sulle attività poste in essere dalla ricorrente, la succitata richiesta è stata fondata sui seguenti motivi: violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento ai criteri di valutazione fissati dal bando, travisamento e mancata applicazione dello stesso bando, illegittimità manifesta per omessa ed immotivata valutazione di numerosi titoli della ricorrente, violazione dell'art. 97 della Costituzione e del D.P.R. n. 487/1994. In questo specifico contesto, sono stati inquadrati gli errori e le omissioni di valutazione effettuate dalla Commissione esaminatrice, in



particolare all'interno del verbale n. 1 del 6/6/2008. Al punto III del ricorso si è evidenziata la grave illogicità e la manifesta contraddittorietà nel *modus operandi* della Commissione con riferimento ai verbali n. 43 del 7/7/09 e n. 44 del 5/10/09, viziati da irragionevolezza, iniquità ed assenza di motivazione. E' stato inoltre dimostrato il vizio di eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra sottocriteri e omesse ed erronee valutazioni operate dalla Commissione, dal momento che si è evidenziata l'illegittima disparità di trattamento, l'irragionevolezza, l'illogicità manifesta e l'ingiustizia nella mancata e/o erronea valutazione di alcuni titoli della ricorrente (in particolare concernenti l'attività di controllo, la partecipazione a riunioni e a gruppi di studio, gli incarichi di responsabilità, la nomina e la partecipazione quale membro esperto della "Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti", le visite ispettive, nonché alcune pubblicazioni scientifiche); ciò, anche rispetto a titoli analoghi di altri candidati. Si è poi lamentata l'illegittimità della valutazione operata dalla Commissione mediante l'attribuzione di un mero voto numerico. Infine, si è eccepita l'assenza di motivazione, la violazione di legge e l'illegittimità manifesta per quanto riguarda la omessa valutazione di documenti prodotti dalla ricorrente, ma ritenuti mancanti. Effettuando il ricalcolo di tutti i punteggi non attribuiti alla Dott.ssa Quintieri per omissioni, errori e sottovalutazioni, si è quindi addivenuto ad un totale di pt. 24,32 il che determinerebbe un punteggio finale complessivo da riconoscere alla stessa pari a pt. 66,37 dato dalla sommatoria di detto ricalcolo con il punteggio già attribuitole (42,05 + 24,32), con collocazione della ricorrente al 7° posto della graduatoria.

3) Con Ordinanza Collegiale n. 4203 del 29/09/2010, depositata il 30/09/2010 e comunicata al domicilio eletto dalla ricorrente in data 4/10/2010, il TAR del Lazio, Sezione III Quater, nel fissare la trattazione dell'incidente cautelare alla camera di Consiglio del 17/12/2010, ha disposto l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami: a tanto si adempie con il presente atto.

Roma, 25 ottobre 2010

Avv. Andrea Fiorentini

